

Campania/2026/FRG



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Domenico Cerqua	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del "Gruppo Consiliare Partito Socialista Italiano - Campania Libera - Noi di Centro - Noi Campani" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

VISTO il decreto n. 2/2024 con il quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi in materia di esame dei rendiconti dei gruppi consiliari;

VISTA l'istanza di deferimento del magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 25/2026 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore Primo Referendario Ilaria Cirillo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con nota prot. 0002182 del 4 febbraio 2026, trasmessa a mezzo PEC e acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 0000708, il Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare “**Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani**” costituito nella XI legislatura e relativo all’esercizio finanziario 2025, unitamente alla documentazione allegata.

Nell’esercizio della funzione di controllo intestata a questa Sezione è emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione, al fine di accertarne la conformità alle prescrizioni contenute nell’art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2013, e nel connesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 21 dicembre 2012.

L’esame della documentazione trasmessa ha, infatti, evidenziato la situazione di seguito descritta.

1. La situazione finanziaria del Gruppo consiliare “Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani” risultante dal rendiconto trasmesso

Il rendiconto è stato trasmesso a questa Sezione in data 4 febbraio 2026, dunque entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.

Nell’esercizio 2025 la consistenza numerica del Gruppo consiliare in esame risulta pari a n. 5 unità alle quali in data 30 settembre 2025 si è aggiunto un altro consigliere.

Il rendiconto - sottoscritto dal Presidente del Gruppo che attesta veridicità e correttezza delle spese sostenute, analiticamente elencate ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato A al DPCM del 21 dicembre 2012 - e la nota integrativa non presenta l’attestazione di conformità all’originale, come pure manca il riferimento normativo per l’autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, la data e luogo di rilascio della copia, nome e cognome del soggetto autenticante e qualità da questi rivestita, nonché firma leggibile di tale soggetto. Non è pertanto comprovata la conformità all’originale delle copie dei documenti in parola in difformità dalle previsioni dell’art. 3, comma 1, dell’allegato “A”, del d. P. C. M. del 21 dicembre 2012, secondo il quale: “(...) la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto deve essere allegata in copia conforme (...)”. **Si chiede pertanto di integrare e regolarizzare la documentazione.**

Il seguente prospetto rappresenta il rendiconto trasmesso a questa Sezione:

RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 (XI LEGISLATURA)		
ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2025		
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	47.967,70
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3)	Altre entrate (specificare)	0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	15.446,28
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00
TOTALE ENTRATE		63.413,98
USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO 2023		
1)	Spese per il personale sostenute dal Gruppo	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del Gruppo	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del Gruppo	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	0,00
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	27.599,98
7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il Gruppo	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0,00
16)	Altre spese (spese di viaggio per missioni istituzionali, spese per tenuta C/C e bonifico al consiglio regionale per chiusura conto)	180,40
17)	Spese per pagamento F24	400,00
18)	Restituzione somma Consiglio Regionale. Delibera n. 139 del 23/04/2025 della Corte dei Conti.	4,00
Restituzione somma per chiusura c.c. fine Legislatura al Consiglio Regionale		35.229,60
TOTALE USCITE		63.413,98

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2023	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	63.413,98
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
ENTRATE riscosse nell'esercizio	47.967,98
USCITE pagate nell'esercizio	63.413,98
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	0,00
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Tanto premesso, si evidenzia che questo Ufficio di controllo ha vagliato la conformità formale del rendiconto trasmesso alle prescrizioni di legge e alle linee guida del DPCM del 21 dicembre 2012 rilevando la necessità di chiarimenti e di integrazioni documentali.

1.1 In primo luogo, il Collegio osserva che risulta errata l'indicazione dell'anno relativo alle *"uscite pagate nell'esercizio"* e alla *"situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio"*, in quanto in entrambi i casi è stato riportato l'esercizio 2023 in luogo di quello 2025. **Si tratta di mero errore materiale da rettificare.**

Nella sezione relativa alla *"situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio"* si rileva l'errata indicazione del *"fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento"* come pari ad euro 63.413,98 anziché ad euro 15.446,28 corrispondente al valore del fondo cassa finale dell'esercizio precedente come comprovato dall'estratto conto del mese di gennaio 2025 allegato (v. allegato n. 6).

Il *"fondo cassa finale per le spese di funzionamento"* risulta pari a zero in quanto in data 12 dicembre 2025 il Gruppo – dopo averne deliberato la chiusura in data 27 novembre 2025 (v. allegato n. 24) - ha definitivamente trasferito le risorse non spese e pari a euro 35.229,60 entro la fine della legislatura.

2. Le entrate disponibili nell'esercizio – il contributo annuo

L'art. 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 (*"Funzionamento dei gruppi consiliari"*) - modificato dall'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 2012 - prevede che «in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge n. 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun Gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad

euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente».

Con determinazioni dirigenziali del Dirigente ad interim responsabile del Servizio "Gestione degli uffici di diretta collaborazione e supporto ed assistenza ai gruppi consiliari e status dei consiglieri", per l'esercizio 2025, «[verificato] che sulla base dei dati ufficiali della rilevazione dell'Istat la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2025 è pari a 5.575.025 [...] individui», ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento interno del Consiglio regionale, tenuto conto che l'Assemblea elettiva è composta da n. 51 Consiglieri, ai Gruppi consiliari è stato liquidato, per il 2025, un contributo annuo per ogni Consigliere pari a $\{5.000 + [(0,05 \times 5.575.025) / 51 =]\}$ euro 10.480,46, a sua volta pari a euro $(10.480,46 : 12 =)$ 872,14 al mese.

Come è stato anticipato, il Gruppo consiliare nel 2025 è stato fino al 30 settembre 2025 composto da cinque Consiglieri; nella predetta data infatti ha aderito il consigliere Luigi Cirillo (v. verbale n. 2 del 20.09.2025). Il Gruppo consiliare, pur composto da cinque componenti, ha beneficiato, tuttavia, di un contributo mensile pari a euro $(872,14 \times 5 =)$ 4.360,70, trovando applicazione l'art. 40 (Gruppi consiliari), comma 4, dello Statuto della Regione Campania, a norma del quale *«il consigliere regionale che nel corso del mandato cambia gruppo di appartenenza non porta, al nuovo gruppo al quale si è iscritto, i benefici economici e di status connessi alla carica»*.

Giova ricordare che in relazione al rendiconto 2024 questa Sezione ha accertato spese irregolari con deliberazione n. 139/2025, con l'obbligo di restituzione in favore del Consiglio regionale per complessivi euro 4,00 che infatti sono contabilizzate tra le uscite dell'esercizio. Conseguentemente, nel complessivo esercizio 2025, il Consiglio regionale ha liquidato, per le spese di funzionamento, mediante le singole DD, la somma di euro 47.967,70, come riportato nella tabella di seguito rappresentata.

Data	N. determina	importo
01/04/2025	381	4.360,70
01/04/2025	383	4.360,70
01/04/2025	384	4.360,70
06/05/2025	511	4.360,70
03/06/2025	628	4.360,70
07/07/2025	826	4.360,70
01/08/2025	969	4.360,70
01/09/2025	1049	4.360,70
02/10/2025	1182	4.360,70
31/10/2025	1295	4.360,70
01/12/2025	1426	4.360,70
Totale		47.967,70

3 Le uscite pagate nell'esercizio

Il Gruppo ha sostenuto prevalentemente spese per incarichi professionali nell'ambito della comunicazione oltre che euro 400,00 per il versamento di ritenute d'acconto, euro 4,00 di restituzione al Consiglio regionale in forza della delibera di questa Sezione n. 139/2025 e infine euro 180,40 per spese di chiusura del c/c.

Venendo all'esame delle *"spese per consulenze, studi e incarichi"* che nel 2025 ammontano a euro 27.599,98 (a cui occorre aggiungere la ritenuta d'acconto versata e pari a euro 400,00) il Gruppo ha conferito otto incarichi di seguito elencati:

INCARICHI			
CONSIGLIERE (richiedente)	PROFESSIONISTA/AGENZIA	DATA	IMPORTO
ABBATE LUIGI	ALESSANDRO DE BLASIS	01/03/2025	2.000,00
IODICE MARIA LUGIA	PF EDIZIONI	07/01/2025	2.000,00
IODICE MARIA LUGIA	POTA GIANLUCA	02/01/2025	5.000,00
PORCELLI GIOVANNI	DREAMER SRLS	08/01/2025	7.000,00
SAVASTANO GIOVANNI	ARTIDE SRLS	05/02/2025	6.000,00
VOLPE ANDREA	CIRILLO MARIO	18/02/2025	1.250,00
VOLPE ANDREA	ROBERTO BOCCIA	02/02/2025	1.250,00
VOLPE ANDREA	HUBILMENTE	10/02/2025	3.500,00
TOTALE			28.000,00

3.1. Nello schema di rendiconto sopra riportato è stato inserito, alla voce 6 “spese per consulenze, studi e incarichi”, l’importo di euro 27.599,97. Tuttavia, nella citata “nota integrativa”, viene affermato che l’importo in parola afferisce alla causale 5 del rendiconto richiamato, ovvero a “*Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web*”. **Si voglia chiarire la rilevata discrasia.**

3.2 Si vogliano documentare le modalità con le quali il Gruppo Consiliare, per quanto di propria competenza, abbia attuato gli adempimenti ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33, nonché dall'art. 7, della Legge Regionale 24 dicembre 2012 n° 38, posto che alla data della presente deliberazione non risulta caricato sul sito istituzionale del Consiglio regionale in Amministrazione trasparente il rendiconto in esame(cfr.https://www.cr.campania.it/TraspAmm/Organizzazione_Rendiconti_Gruppi_Consiliari_XI.jsp).

4. Rilievi comuni a tutti i contratti

4.1 Fermo restando quanto verrà argomentato analiticamente in ordine ad ogni singola spesa vale l’esigenza comune di trasmettere l’elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo dal Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare la effettiva insussistenza idonea a legittimare il conferimento di incarichi a soggetti estranei.

4.2 In tutti i contratti si rileva, altresì la mancanza dell’attestazione relativa alla veridicità dell’attività svolta così come rendicontata. Infatti, è stata allegata solo l’autorizzazione preventiva alla spesa sottoscritta dal Presidente (Vicepresidente nel caso della Dreamer s.r.l.s.) del Gruppo su istanza del Presidente interessato e sono presenti i report delle attività con l’attestazione di conformità all’originale ma manca l’attestazione di veridicità delle attività svolte. Infatti, non si ritiene che integri quanto richiesto anche dai contratti all’art. 4 lett.b) l’aver apposto in calce alle fatture il timbro “visto si autorizza” con una sigla di non facile intellegibilità e riconducibilità della firma al consigliere ordinante. **Si chiede pertanto di integrare la documentazione.**

4.3 Altro rilievo comune a tutti gli incarichi affidati attiene **alle procedure di selezione**, come già avvenuto lo scorso anno e rilevato da questa Sezione (cfr. 111/2025/FGR), anche

dall'esame della documentazione a corredo del rendiconto 2025 è emersa una non chiara riferibilità dei preventivi agli affidamenti tradottisi nei contratti stipulati dal Gruppo. Tenuto conto, infatti, delle previsioni del disciplinare del Gruppo, per l'individuazione dei contraenti a prescindere dalla natura fiduciaria o meno degli incarichi è necessario effettuare una procedura comparativa. L'art. 11 (Procedimento conferimento incarichi), ai c. 3 e 5 del disciplinare dispone che *«3. Il conferimento di incarichi per consulenze, ricerche, studi, nonché incarichi nel campo della comunicazione, ferma il loro carattere fiduciario, sono assegnati con apposito contratto, sottoscritto dal Presidente del Gruppo e dal soggetto individuato [...] [, nonché] 5. [g]li incarichi di cui al comma 3 possono, comunque, essere conferiti esclusivamente a soggetti in possesso di adeguate professionalità e qualificazione, con particolare riferimento ai curricula professionali, ai titoli di studio ed alle eventuali abilitazioni professionali posseduti, alla congruità dell'onorario corrisposto, alle esperienze lavorative pregresse, nonché alle eventuali iscrizioni in albi professionali [...]»*, dall'altra, l'art. 10 (Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa), c. 1, dispone che *«[i]ndipendentemente dall'assoggettabilità o meno delle spese del gruppo alla normativa di cui al D. Lgs. 163/06 [oggi, individuabile nel d.lgs. n. 36 del 2023], le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato decreto D. Lgs. 163/06. L'applicazione delle suddette disposizioni è volta ad attuare i criteri della trasparenza, della concorrenza e dell'economicità»*. Ebbene, aver trasmesso in un unico allegato (i.e. il n. 22), in modo del tutto indistinto, tutte le offerte pervenute al Gruppo, senza aver cura di suddividerle ordinatamente secondo le rispettive procedure comparative, rende impossibile verificare puntualmente il rispetto del quadro normativo. **Per tale ragione si chiede di precisare se sono state previamente indette dal gruppo una o più procedure comparative per l'individuazione degli operatori, il procedimento seguito (tenuto conto che la maggior parte dei contratti risultano sottoscritti nella medesima data di presentazione dei preventivi come dimostrato dai numeri di protocollo) e di indicare per ciascun contratto quali siano tra quelli trasmessi i preventivi di riferimento (esempio: per il contratto x: sono pervenuti i preventivi y, w e z).**

4.4 Infine si rileva la presenza in calce ad alcuni contratti (e segnatamente di quelli con Ditta Cirillo, con la Dreamer srls, con la Artide srls, con la PF Edizioni srl e con la Hubilmente srl) della sottoscrizione da parte di un non meglio specificato "Responsabile amministrativo" che non risulta però identificato nel contratto stesso. **Posta l'assoluta estraneità di tale**

figura all'impianto del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 si voglia riferire sulla sua introduzione, sulle funzioni svolte e sulle modalità di nomina e di retribuzione del "responsabile amministrativo".

5. Incarico conferito alla DREAMER S.r.l.s.

Il contratto di *"collaborazione per la comunicazione Rapporti con i media"* con la società Dreamer S.r.l.s. (c.f. 08421091219 con sede legale in via A. Palumbo, n. 7, Giugliano in Campania, Na) è stato autorizzato in data 7 gennaio 2025 dal Vicepresidente del Gruppo e sottoscritto in pari data dal Presidente Giovanni Porcelli (v. allegato n.15). La durata contrattuale prevista è dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, mentre l'oggetto del contratto, è quello di *"fornire informazioni e svolgere attività di comunicazione a sostegno del lavoro del Consigliere Giovanni Porcelli"*. Più nello specifico, l'attività che la società incaricata si impegna a svolgere è quella di *"fornire assistenza al Consigliere... nelle seguenti attività a) Rapporti con la stampa[...] ; b) progettazione e pianificazione di conferenze stampa e iniziative pubbliche sull'attività legislativa del Consigliere; c) Cura dei social media e diffusione note stampa [...]"*. Il compenso per tali attività è di euro 7.000, comprensivo di iva.

5.1 Nel rinviare alle osservazioni e richieste già preliminarmente formulate con riferimento a tutti i contratti in ordine alle modalità di selezione, alla mancanza dell'attestazione di veridicità che l'attività sia stata concretamente espletata, quanto all'inerenza della predetta spesa alle finalità di legge, nonché alla sua "effettività", sono state esaminate due relazioni, aventi natura riepilogativa delle attività svolte, rilasciate dalla Dreamer srls, rispettivamente, in data 30 luglio 2025, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 luglio 2025 e, in data 23 ottobre 2025, per il periodo dal 31 luglio 2025 al 30 settembre 2025. Tali relazioni sono corredate da una serie di foto e post social che, tuttavia, non comprovano la complessiva attività svolta e oggetto delle relazioni trasmesse. Segnatamente, dall'esame della documentazione di corredo, le attività non comprovate, rispetto a quelle dichiarate, sono quelle afferenti alle seguenti date: 27.01.2025 – 29-01.2025 – 8.03.2025 – 21.03.2025 – 5.04.2025 – 12.04.2025 – 14.04.2025 – 25.04.2025 - 1.05.2025 – 9.05.2025 – 11.05.2025 – 2.06.2025 – 9.06.2025 – 10.06.2025 – 27.06.2025 – 28.06.2025 – 3.07.2025 – 18.07.2025 – 24.07.2025 – 26.07.2025 – 31.07.2025. La mancata prova dell'effettiva attività svolta, impedisce di verificarne compiutamente la coerenza con le finalità previste dalla legge, con particolare

referimento all'espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo (art. 1, comma 3, lett. a dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012). **Pertanto, si chiede di integrare la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attività in parola.**

5.2 La documentazione richiesta rileva anche al fine di verificare in concreto il rispetto del divieto di commistione tra le attività istituzionali del Gruppo poste in essere dall'incaricato - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - e le iniziative politiche esterne, realizzate dal singolo consigliere regionale. Invero, a tal proposito già la lettera dell'articolo 1 del contratto, rubricato "*oggetto e contenuto*" sembra limitare le attività di informazione e di comunicazione a quelle "*a sostegno del lavoro del Consigliere Giovanni Porcelli componente del Gruppo consiliare*". Tale circostanza appare confermata dall'esame dei report trasmessi, dai quali parrebbe che l'attività si sia concentrata prevalentemente sulla attività politica del singolo consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. **Pertanto, a tal riguardo si invita a relazionare e a fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incaricato abbia svolto l'attività in favore del Gruppo.**

5.3 Le prestazioni rese dalla società incaricata sono state pagate con due bonifici: il primo, in data 4 agosto 2025, per un importo di 5025 euro, comprensivo di spese, il secondo in data 20 novembre 2025, per un importo pari a 2026 euro, comprensivo di spese. Per quel che concerne il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, il legale rappresentante della stessa, afferma, ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) "*di non avere dipendenti - di non avere iscrizione INPS/INAIL per mancanza di dipendenti.*" Ancora, viene affermato che "*la Società per la gestione ed il compimento delle varie attività indicate in sede di iscrizione all'albo fornitori è integrata in un gruppo di altre società partners per l'affidamento di lavorazioni inerenti i servizi offerti*" (v. all. 15). Da verifiche effettuate sul portale Telemaco delle Camere di Commercio, tuttavia, non è stato possibile verificare la circostanza posto che l'ultimo bilancio depositato dalla società è del 2017. Quest'ultima circostanza non è priva di rilievo, anche nell'ambito di controllo in esame, in quanto è evidente che una società che non deposita i bilanci per un tempo così lungo rende opaca la propria situazione economica e patrimoniale e incide sull'affidabilità della stessa stridendo con l'esigenza di trasparenza e di pubblicità sottesa alla natura dei contributi pubblici erogati dal Consiglio regionale e destinati alle finalità istituzionali dei gruppi consiliari. Peraltro, la rilevata

manca non consente nemmeno di verificare se effettivamente la società sia stata nel 2025 priva di dipendenti o se rileva la figura del socio-lavoratore e ancora la presenza di situazioni di controllo o di collegamento con altre società o di partecipazioni a gruppi societari. A tal riguardo invero, la società nella dichiarazione di atto notorio prodotta a comprova dell'esonero dal DURC precisa di *"essere integrata in un gruppo di altre società partner per l'affidamento di lavorazioni inerenti i servizi offerti"* dall'esame della visura storica estratta dalla banca dati Telemaco risulta invece che la società non fa parte di alcun gruppo. **Si chiede pertanto di trasmettere documentazione a supporto della riferita assenza di personale dipendente e comunque di integrare la dichiarazione sostitutiva con la necessaria allegazione del documento di riconoscimento del dichiarante che risulta mancante. Diversamente, nel caso in cui vi fosse la presenza di dipendenti trasmettere il DURC. Voglia altresì riferire in ordine agli effetti sugli obblighi in parola della affermazione su esposta relativa *"alla integrazione della società incaricata, in un gruppo di altre società partners per l'affidamento di lavorazioni inerenti ai servizi offerti"*.**

6. Incarico professionale De Blasis

L'incarico al sig. Alessandro De Blasis (c.f. DBLLSN94A24A783N) è stato autorizzato in data 3 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Luigi Abbate (v. allegato n. 16). La durata contrattuale prevista è dal 1° marzo 2025 al 30 settembre 2025. Quanto all'oggetto del contratto, l'accordo prevede che consista nell' *"informare in maniera omogenea [...] sull'attività del Gruppo ed in particolare del Consigliere di riferimento"* (Cons. Luigi Abbate, n.d.r.). L'incaricato, in forza dell'articolo 2 si è impegnato a svolgere l'attività di a) *"organizzazione dell'eventuale ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati [...]"* b) *"organizzazione di eventuali conferenze stampa [...]"* c) *"diffusione delle note stampa, quando necessarie, dei Consiglieri del Gruppo [...]"* d) *"rapporti con le testate giornalistiche e web e con le emittenti televisive [...]"*. Per tali attività è stato previsto un compenso di euro 2.000, comprensivo di Iva e INPGI se dovuti.

6.1 Nel rinviare alle osservazioni e richieste già preliminarmente formulate con riferimento a tutti i contratti in ordine alle modalità di selezione, alla mancanza dell'attestazione di veridicità che l'attività sia stata concretamente espletata, si osserva che il Gruppo ha ritenuto di affidare l'incarico al De Blasis in quanto *"giornalista [...] professionista che meglio può"*

assicurare il supporto di cui alle precedenti linee [...].” (v. allegato n.16, contratto cit., pag. 2). Tuttavia, dall’esame del CV presentato dal De Blasis non appare alcun riferimento al possesso della qualifica di “giornalista” (professionista e/o pubblicista). Significativo, al riguardo, appare il fatto che, la “ricevuta per prestazione occasionale”, presentata dal De Blasis il 14 novembre 2025, non contenga alcuna indicazione in ordine al pagamento del contributo INPGI che è dovuto, nella misura del 2%, da tutti i soggetti giornalisti purché iscritti albo dell’Ordine (professionisti, pubblicisti, praticanti) indipendentemente dall’importo e dalla circostanza che si tratti di una prestazione occasionale. **Pertanto, si vogliano chiarire le rilevate discrasie.**

6.2 Per quel che concerne il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all’articolo 3, comma 3, dell’Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, si chiede se il pagamento effettuato in data 21 novembre 2025, tramite F24, codice tributo 1040, per un importo pari a euro 400 si riferisca al contratto in parola.

6.3 Per quel che concerne, invece, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), con apposita dichiarazione, datata 30 settembre 2025, il De Blasis dichiara, fra l’altro, che *“non si avvale per lo svolgimento del proprio lavoro di dipendenti e pertanto non è tenuto all’emissione del DURC”*. **Manca anche in tal caso il documento di identità del dichiarante ad integrare l’autocertificazione, si invita pertanto a regolarizzare.**

6.4 Al fine della verifica della inerenza della predetta spesa alle finalità di legge, nonché alla sua “effettività”, è stata esaminata la “relazione delle attività svolte nel periodo febbraio – settembre 2025”, avente natura riepilogativa delle attività svolte, sottoscritta dal professionista in data 31 ottobre 2025. Tale relazione è corredata da una serie di immagini web e post social che, tuttavia, comprovano solo in parte le attività svolte rispetto a quelle affidate, in particolare dall’esame della documentazione di corredo, non si rinviene prova di alcune prestazioni previste da contratto e segnatamente: a) organizzazione Agenda incontri con la stampa; b) rapporti con la stampa; c) organizzazione e preparazione di interventi; d) diffusione di materiale informativo e promozionale; e) organizzazione di conferenze stampa.

Pertanto, si chiede di integrare la documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle attività in parola.

6.5 La documentazione richiesta rileva anche al fine di verificare in concreto il rispetto del divieto di commistione tra le attività istituzionali del Gruppo poste in essere dall’incaricato

- così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – e le iniziative politiche esterne, realizzate dal singolo consigliere regionale. Infatti, dall'esame dei report trasmessi, parrebbe che l'attività si sia concentrata prevalentemente sulla attività politica del singolo consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. **A tal riguardo si invita a fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incaricato abbia svolto l'attività in favore del Gruppo.**

7. Incarico alla società ARTIDE s.r.l.s.

L'incarico alla società Artide s.r.l.s (P.IVA e C.F. 95292580636) è stato autorizzato in data 5 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Giovanni Savastano (v. allegato n. 17).

7.1 Nel rinviare alle osservazioni e richieste già preliminarmente formulate con riferimento a tutti i contratti in ordine alle modalità di selezione, alla mancanza dell'attestazione di veridicità che l'attività sia stata concretamente espletata, sempre in via preliminare si rileva che la P.IVA/CF inserita in contratto non coincide con quella presente nelle fatture della società che corrisponde invece a quella indicata nel Registro delle imprese.

7.2 L'art. 3 del contratto prevede che la **durata** dello stesso dalla data di sottoscrizione - 5 febbraio 2025 - al 31 dicembre 2025. A tal riguardo si osserva che l'efficacia temporale del contratto copre in parte anche i mesi ricadenti nel divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A al dpcm 21 dicembre 2012, in base al quale non sono consentite le spese inerenti alla predetta attività nel periodo antecedente alla data delle elezioni a tutela della par condicio nelle competizioni elettorali. Invero, con decreto n. 247 del 24 settembre 2025, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), ha convocato i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Per cui, dalla data del 9 ottobre 2025 di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di votazione, era vietato lo svolgimento di attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e

indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. **Pertanto, si voglia chiarire se concretamente le attività contrattuali hanno avuto luogo dopo il 9 ottobre e se le stesse sono state remunerate.**

7.3 Quanto all'oggetto del contratto, l'accordo prevede all'articolo 1 *"di fornire informazioni e svolgere attività di comunicazione a sostegno del lavoro del Consigliere Giovanni Savastano componente del Gruppo (...)"*. Il successivo articolo 2 prevede che l'attività consiste nel fornire assistenza al consigliere Giovanni Savastano nelle seguenti attività: *"a) Rapporti con la stampa e gli altri mass media; b) Progettazione e pianificazione di conferenze stampa ed iniziative pubbliche sull'attività legislativa del Consigliere c) Diffusione delle note stampa, organizzazione di interviste [...] d) Ideazione e gestione dominio e sito web; e) Ideazione e contenuti sito web; f) ideazione grafica; g)ideazione e gestione profili social media; h) ideazione e Gestione contenuti social media"*. A fronte di tali attività è previsto complessivamente un corrispettivo di euro 6.000,00 sebbene inizialmente fosse stato autorizzato l'importo di euro 9.000,00. Il pagamento è avvenuto con tre bonifici emessi in data 4 agosto 2025 di euro 3.000 e due in data 27 ottobre 2025 di euro 1.500 ciascuno.

7.4 Quanto alla verifica del rispetto del divieto di commistione tra le attività istituzionali del Gruppo poste in essere dall'incaricata - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - e le iniziative politiche esterne, realizzate dal singolo consigliere regionale, sono state esaminate le due relazioni riepilogative delle attività svolte, che riportano una serie di iniziative e attività che parrebbe si siano concentrate prevalentemente sulla attività politica del singolo consigliere come dimostra già la realizzazione di un sito che ha come dominio il nome e il cognome del consigliere di riferimento *id est* www.ninosavastano.it) senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. **Pertanto, a tal riguardo si invita a relazionare e fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incaricato abbia svolto l'attività in favore del Gruppo.**

7.5 Per quel che concerne il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, non viene prodotta alcuna documentazione ad eccezione di una dichiarazione rilasciata dalla società in data 30 settembre 2025 in cui si precisa che, ai fini del rilascio del Documento Unico

di Regolarità Contributiva (DURC) la società *“non ha dipendenti e per tanto non è soggetta a DURC”* (v. all. 17 cit). Tuttavia, dall’esame del bilancio 2023 ultimo bilancio disponibile pubblicato sulla banca dati *“Telemaco”* del Registro delle imprese, risulta, nei ruoli della società, la presenza di n. 1 dipendente. Nel rinviare a quanto già osservato sopra (v. § 5.3) in merito alla approvazione e pubblicazione dei bilanci, **si chiede di trasmettere documentazione a supporto della riferita assenza di personale dipendente e comunque di integrare la dichiarazione sostitutiva con la necessaria allegazione del documento di riconoscimento del dichiarante (ex DPR 445/00) che risulta mancante. Diversamente, nel caso in cui vi fosse la presenza di dipendenti trasmettere il DURC.**

8. Incarico professionale al dott. Mario Cirillo

L’incarico al dott. Mario Cirillo (P.IVA 06149330653 e C.F. CRLMRA73D01H703A) è stato autorizzato in data 18 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Andrea Volpe (v. allegato n. 18).

Il contratto la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30 giugno 2025, prevede come oggetto quello di *“fornire informazioni e svolgere attività di comunicazione [...] a sostegno del lavoro del Consigliere Volpe Andrea...”*. In particolare, il professionista si è impegnato a *“fornire assistenza al Consigliere nelle seguenti attività: pubblicazione sul sito online **“AGENDA POLITICA”** delle interviste programmate a contenuto esclusivo sulle attività istituzionali del Consigliere Andrea Volpe su scala provinciale e territoriale”*. A remunerazione delle prestazioni rese è previsto un corrispettivo di euro 1250 iva inclusa sebbene l’autorizzazione disposta prevedesse un compenso leggermente superiore (1.500 iva inclusa).

8.1 Nel rinviare alle osservazioni e richieste già preliminarmente formulate con riferimento a tutti i contratti in ordine alle modalità di selezione, alla mancanza dell’attestazione di veridicità che l’attività sia stata concretamente espletata, quanto alla verifica del rispetto del divieto di commistione tra le attività istituzionali del Gruppo poste in essere dall’incaricato - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - e le iniziative politiche esterne, realizzate dal singolo consigliere regionale, si osserva che già la lettera dell’articolo 2 del contratto sopra riportato affida all’incaricato *“la pubblicazione delle interviste programmate a contenuto*

esclusivo sulle attività istituzionali del Consigliere Andrea Volpe". Tale circostanza appare confermata dall'esame dei report trasmessi, dai quali parrebbe che l'attività si sia concentrata prevalentemente sulla attività politica del singolo consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. **Pertanto, a tal riguardo si invita a relazionare e fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incaricato abbia svolto l'attività in favore del Gruppo.**

8.2 Per quel che concerne il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, **si chiede di integrare la dichiarazione sostitutiva con la necessaria allegazione del documento di riconoscimento del dichiarante che risulta mancante.**

9. Incarico società HUBILMENTE S.r.l.

L'incarico alla società HUBILMENTE S.r.l. (P.IVA e C.F. 058993720655) è stato autorizzato in data 10 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Andrea Volpe (v. allegato n. 19). Il contratto la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30 settembre 2025 prevede come oggetto quello di "fornire informazioni e svolgere attività di comunicazione [...] a sostegno del lavoro del Consigliere Volpe Andrea...". In particolare, ai sensi dell'art. 2, l'attività che la società si impegna a svolgere è quella di fornire assistenza nei seguenti ambiti: a) "rapporti con la stampa e gli altri mass media b) Progettazione e pianificazione di conferenze stampa e iniziative pubbliche sull'attività legislativa del Consigliere c) diffusione note stampa, organizzazione di interviste su quotidiani e televisioni". Il compenso previsto per la remunerazione delle sopra riportate attività è di euro 3.500, comprensivo di iva.

9.1 Nel rinviare alle osservazioni e richieste già preliminarmente formulate con riferimento a tutti i contratti in ordine alle modalità di selezione, alla mancanza dell'attestazione di veridicità che l'attività sia stata concretamente espletata, quanto alla verifica del rispetto del divieto di commistione tra le attività istituzionali del Gruppo poste in essere dall'incaricata - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - e le iniziative politiche esterne, realizzate dal singolo consigliere regionale, già la lettera dell'articolo 1 del contratto sopra riportato affida alla società le attività descritte "a sostegno del consigliere

Andrea Volpe". Tale circostanza appare confermata dall'esame dei *report* trasmessi, dai quali parrebbe che l'attività si sia concentrata prevalentemente sulla attività politica del singolo consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. **Pertanto, a tal riguardo si invita a relazionare e fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incaricato abbia svolto l'attività in favore del Gruppo.**

9.2 Peraltro, si osserva una discrasia tra le attività affidate (v. art. 2 del contratto sopra elencate) e quelle che la società ha attestato in fattura di aver svolto e per le quali è stata pagata con bonifico del 21 novembre 2025. Infatti, nella fattura (invero già nel preventivo) la società riferisce di aver realizzato l'attività di *"supporto al Consigliere regionale Andrea Volpe nella gestione, pubblicazione e aggiornamento dei suoi canali social, nello specifico: Facebook, Instagram, TikTok, You Tube, con contenuti mirati e dedicati esclusivamente alla promozione delle sue iniziative istituzionali"* (enfasi aggiunta). **Pertanto, a tal riguardo si invita a relazionare e fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incarico abbia avuto concretamente ad oggetto l'attività affidata.**

10. Incarico alla società PF Edizioni S.r.l.

L'incarico alla società PF Edizioni S.r.l. (P.IVA e C.F. 03648070617) è stato autorizzato in data 7 gennaio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Maria Luigia Iodice (v. Allegato n. 20).

Il contratto, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 15 luglio 2025 ha ad oggetto *"l'attività di comunicazione [...] a sostegno del lavoro della Consiglieria Iodice Maria Luigia [...]"*. In particolare, l'attività che la società si è impegnata a svolgere, attiene alla pubblicazione su rivista settimanale *"Caserta focus"* e sul sito *"www.casertafocus.net"* delle interviste programmate *"a contenuto esclusivo sulle attività istituzionali della Consiglieria Iodice su scala provinciale e territoriale"*. Per tali attività è stato previsto un compenso di euro 2.000, comprensivo di iva, pagato per euro 1.997,97 a mezzo di bonifico bancario in data 21 luglio 2025.

10.1 Nel rinviare alle osservazioni e richieste già preliminarmente formulate con riferimento a tutti i contratti in ordine alle modalità di selezione, alla mancanza dell'attestazione di veridicità che l'attività sia stata concretamente espletata, quanto alla verifica del rispetto del

divieto di commistione tra le attività istituzionali del Gruppo poste in essere dall'incaricata - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 - e le iniziative politiche esterne, realizzate dal singolo consigliere regionale, già la lettera dell'articolo 1 del contratto sopra riportato stabilisce che la pubblicazione delle interviste programmate avranno ad oggetto esclusivo le attività istituzionali della Consiglieria Iodice su scala provinciale e territoriale. Tale circostanza appare confermata dall'esame dei report trasmessi, dai quali parrebbe che l'attività si sia concentrata prevalentemente sulla attività politica del singolo consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. **Pertanto, a tal riguardo si invita a relazionare e fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incaricato abbia svolto l'attività in favore del Gruppo.**

10.2 Peraltro, si osserva una discrasia anche in relazione alla durata del contratto, infatti, come detto l'accordo è stato sottoscritto in data 7 gennaio 2025 e l'art. 3 si premura di individuare in questa stessa data la decorrenza dell'efficacia del vincolo negoziale; tuttavia, dalla documentazione trasmessa parrebbe che le attività della società abbiano avuto inizio solo il 24 maggio 2025 e si siano concluse il 21 giugno 2025. In tale periodo, sono stati pubblicati, su "Caserta focus" n. 2 articoli, rispettivamente in data 24 maggio e 21 giugno 2025, e n. 11 pubblicazioni sul quotidiano on line casertafocus.net. **Pertanto, a tal riguardo si invita a relazionare e fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incaricata abbia svolto l'attività per tutto il periodo di durata del contratto.**

10.3 Per quel che concerne il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012 è stata allegata una dichiarazione sostitutiva rilasciata dalla società in data 7 luglio 2025. In essa si afferma, fra l'altro, "*... che la ditta/immorsa PF Edizioni S.r.l. E'ESENTATA dalla regolarità DURC...non avendo attualmente in carico personale dipendente...*" (v. all. 20 cit.). **Si chiede pertanto di trasmettere documentazione a supporto della riferita assenza di personale dipendente e comunque di integrare la dichiarazione sostitutiva con la necessaria allegazione del documento di riconoscimento del dichiarante che risulta mancante. Diversamente, nel caso in cui vi fosse la presenza di dipendenti trasmettere il DURC.**

11. Incarico conferito al giornalista Boccia Antonino Roberto

L'incarico conferito al professionista Boccia Antonino Roberto (C.F.BCCNNN97C17A091K, P.IVA 058877170651) è stato autorizzato in data 3 febbraio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente al Consigliere Andrea Volpe (v. Allegato n. 23). Il contratto, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 agosto 2025 prevede come oggetto fra l'altro, quello di *"informare in maniera omogenea [...] sull'attività del Gruppo ed in particolare del Consigliere di riferimento"*. In particolare, l'attività che l'incaricato si è impegnato a svolgere è la seguente: *"a) organizzazione dell'eventuale ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati [...] b) organizzazione di eventuali conferenze stampa [...] c) diffusione e redazione degli articoli sul quotidiano on line "La Città"*. Per tali attività è stato pattuito un compenso di euro 1250 iva inclusa, pagata con bonifico bancario in data 14 ottobre 2025.

11.1 Nel rinviare alle osservazioni e richieste già preliminarmente formulate con riferimento a tutti i contratti in ordine alle modalità di selezione e alla mancanza dell'attestazione di veridicità che l'attività sia stata concretamente espletata, si rileva una criticità anche in relazione alla durata del contratto. Infatti, come detto l'accordo è stato sottoscritto in data 3 febbraio e l'art. 3 si premura di individuare in questa stessa data la decorrenza dell'efficacia del vincolo negoziale, tuttavia dalla documentazione trasmessa parrebbe che le attività della società abbiano avuto inizio solo alla fine del mese di marzo 2025 (v. indicazione in fattura n. 56, dell'8 settembre 2025 e report riepilogativo) e si siano concluse il giorno 6 agosto 2025 e che le stesse siano consistite unicamente nella pubblicazione di n. 9 articoli sul quotidiano on line "La Città ". **Pertanto, a tal riguardo si invita a relazionare e fornire ulteriore documentazione comprovante che l'incaricata abbia svolto l'attività per tutto il periodo di durata del contratto.**

11.2 Per quel che concerne il rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012, **si chiede di integrare la dichiarazione sostitutiva con la necessaria allegazione del documento di riconoscimento del dichiarante che risulta mancante.**

12. Incarico conferito al giornalista Gianluca Pota

L'incarico conferito al giornalista (P.IVA 04310140613 – CF PTOGLC76S14B963V) è

stato autorizzato in data 2 gennaio 2025 dal Presidente del Gruppo e da questi sottoscritto in pari data unitamente alla Consigliera Maria Luigia Iodice (v. Allegato n. 21). Il contratto, la cui durata decorre dalla data di sottoscrizione sino al 30 settembre 2025 prevede come oggetto fra l'altro, quello di *"informare in maniera omogenea [...] sull'attività del Gruppo ed in particolare del Consigliere di riferimento"* (Cons. Maria Luigia Iodice, n.d.r.). Più specificamente, l'articolo 2 del contratto prevede le seguenti attività: *"a) organizzazione dell'eventuale ufficio stampa, composto dagli altri professionisti incaricati [...] b) organizzazione di eventuali conferenze stampa [...] c) diffusione delle note stampa...dei Consiglieri del Gruppo; d) Gestione e aggiornamento quotidiano, una volta ogni due giorni, della pagina Facebook Ufficiale del Consigliere Regionale di riferimento del Gruppo, inserendo post con foto ed anche, laddove necessario, video interviste..."*. Per tali attività è stato stabilito un compenso onnicomprensivo pari a euro 5.000 comprensivo di iva e INPGI, pagato con due bonifici ordinari del 4 agosto 2025, per un importo di euro 3.000 e del 17 ottobre, per l'importo di euro 2.000.

10.1 Nel rinviare alle osservazioni e richieste già preliminarmente formulate con riferimento a tutti i contratti in ordine alle modalità di selezione e alla mancanza dell'attestazione di veridicità che l'attività sia stata concretamente espletata, si rileva quanto al rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali di cui all'articolo 3, comma 3, dell'Allegato 1 al dpcm 21 dicembre 2012 che è stata allegata una dichiarazione sostitutiva del 30 settembre 2025 con la quale l'incaricato, ha dichiarato, fra l'altro, che *"... non si avvale ...di dipendenti e pertanto non è tenuto all'emissione del DURC..."* (v. allegato 21 cit.), **si chiede di integrare la dichiarazione sostitutiva con la necessaria allegazione del documento di riconoscimento del dichiarante che risulta mancante.**

PQM

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

DISPONE

1. la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174 del 2012 (convertito dalla legge n. 213 del 2012), del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale, per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, assegnando il **termine di giorni trenta** per provvedere alla regolarizzazione ed alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte

motiva;

2. l'immediata trasmissione della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto alla Sezione, al Presidente del Consiglio regionale, nelle forme di legge, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026.

Il Relatore

Ilaria Cirillo

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositata in segreteria il

Per il funzionario preposto al Servizio di supporto

Dott. Mauro Grimaldi